

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1967.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO**

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1966, riguardante la nomina del consiglio generale per gli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968;

Vista la lettera 23 ottobre c.a. n. 60643, con la quale il comune di Bologna ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio generale, l'avvocato Elio Zani, in sostituzione dell'avv. Pietro Crocioni, dimissionario.

Decreta:

L'avv. Elio Zani è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, in rappresentanza del comune di Bologna, in sostituzione dell'avv. Pietro Crocioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1967

*Il Ministro:* ANDREOTTI

(12688)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cosenza.

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Cosenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Messinette di Fuscaldo »;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 21 novembre 1967, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada stessa della lunghezza complessiva di km. 2+000 può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Messinette di Fuscaldo » di km. 2+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1967

*Il Ministro:* MANCINI

(12844)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con decreto ministeriale del 12 febbraio 1951, modificato con decreti ministeriali del 18 settembre 1959 e del 9 maggio 1961;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1963, con il quale il comm. Carlo Pini venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Dino Lugetti è nominato presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1967

*Il Ministro:* COLOMBO

(13041)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1967.

Coefficienti di maggiorazione del reddito dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva per l'anno 1968.

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare all'imposta complementare progressiva per l'anno 1968, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per 2 gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per 3

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1967

*Il Ministro:* PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1967  
Registro n. 45 Finanze, foglio n. 68

(13092)